

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS.

Art. 1 - COSTITUZIONE

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata Rete Italiana Città Sane-OMS, con sede presso il Comune il cui Sindaco o Assessore esercita la funzione di Presidente pro tempore.

Tale Associazione è la naturale evoluzione degli accordi sottoscritti dai Comuni aderenti all'Atto d'Intesa con il quale il 5 dicembre 1995 a Bologna fu costituita la Rete Italiana Città Sane-OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nonché aderenti all'allegata Carta programmatica.

Il logo dell'Associazione è il segno distintivo della Rete Italiana del quale possono fregiarsi i Soci aderenti alla Rete.

Art. 2 - PRINCIPI

L'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS si fonda sulla strategia stabilita dalla carta di Ottawa (1986) che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa (OMS/EURO), ha voluto promuovere, a partire dal 1987, attraverso il Progetto Città Sane, per fornire uno strumento che sperimenti a livello locale il raggiungimento degli obiettivi della "Salute per tutti".

I principi su cui si fonda la strategia "Salute per tutti", a cui tutte le Città e le Reti Nazionali che partecipano al movimento Città Sane si ispirano, sono: equità, promozione della salute, partecipazione della comunità, azioni intersettoriali, sostenibilità ed una particolare attenzione posta all'assistenza di base.

Art. 3 – STATUTO E REGOLAMENTO

L'Associazione Rete Italiana Città Sane–OMS è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle normative europee, statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Regolamento interno, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4 – FINALITA'

Nel rispetto degli orientamenti dell'OMS/EURO l'Associazione Rete Italiana Città Sane–OMS diffonde i principi dell'equità nella salute e dello sviluppo sostenibile ed agisce per favorire e promuovere con i Comuni la realizzazione di progetti in collaborazione con OMS/EURO, i Ministeri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità.

Per diffondere i principi e gli obiettivi della “Salute per tutti” e dell'Agenda 21 e rendere attuativa la strategia prevista nelle Carte di Ottawa, di Jakarta e di Atene e nelle successive Carte e dichiarazioni promosse dall'OMS, l'Associazione tramite i suoi organi e particolarmente i Comuni ad essa aderenti, si impegna a:

- promuovere e realizzare sul territorio azioni intersettoriali ed iniziative atte a perseguire obiettivi di tutela della salute pubblica, sicurezza, solidarietà sociale e condizioni ambientali in linea con i suddetti principi ed obiettivi;
- predisporre Piani per la Salute che si integrino con i progetti e le scelte programmatiche del Comune;
- sostenere e valorizzare le esperienze e la progettualità di tutte le risorse presenti sul territorio e in particolare i soggetti pubblici e privati che l'Associazione ritiene significativi per la realizzazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione Rete Italiana Città Sane–OMS, si impegna inoltre a:

- promuovere e sostenere l'adesione di nuovi Comuni;

- condividere, favorire e sostenere la costituzione di Reti locali;
- divulgare mediante azioni informative i principi e le modalità di attuazione del Progetto e le azioni della Rete Nazionale Città Sane;
- promuovere il rispetto dei principi e dei criteri di accreditamento individuati dall'OMS/EURO;
- ricercare parternariati a livello locale, nazionale ed europeo;
- sviluppare la Rete Italiana delle Città Sane in collaborazione con l'OMS/EURO, i Ministeri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità;
- organizzare iniziative di formazione ai fini della attuazione della strategia dell'OMS "La Salute per tutti".

Art. 5 – MODALITA' DI ADESIONE

Possono aderire all'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS come Soci i Comuni singoli o associati nelle forme previste dal Titolo II, Capo III, IV e V del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché forme analoghe stabilite dalla normativa delle Regioni e delle Province a statuto speciale, che abbiano aderito al programma Città Sane – OMS mediante apposita delibera e che si riconoscano nei principi e nelle finalità di cui agli art. 2 e 4 del presente Statuto. L'iscrizione all'Associazione avviene a seguito di formale deliberazione (di cui il presente Statuto sia parte fondante) da parte degli organi competenti dell'Ente.

L'Ente locale, aderente all'Associazione, si impegna ad assegnare appositi fondi ed apposite risorse finanziarie, organizzative e materiali ed a nominare un coordinatore referente del Progetto Città Sane, anche in accordo con altri Comuni.

Il Comitato Direttivo delibera l'ammissione dei nuovi Soci previa presa d'atto da parte della Presidenza nazionale. L'adesione è comunque efficace dalla data della presa d'atto della Presidenza.

I Soci dovranno versare all'Associazione una quota annua di iscrizione, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, tenendo conto del numero di abitanti residenti sul territorio.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso, la decadenza per morosità e l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Art. 6 – RETI LOCALI DI COMUNI

L'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS riconosce le 'Reti locali di Comuni' quali possibili membri aventi diritto di partecipazione all'Associazione.

Le condizioni di partecipazione sono vincolate alla condivisione tra i soggetti, facenti parte delle 'Reti locali', di atti di convenzione nel rispetto dei principi e delle modalità fissate dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea con l'indicazione di un Comune capofila, già necessariamente Socio, il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 punto a) del presente Statuto, potrà usufruire di un voto aggiuntivo in rappresentanza della Rete.

La quota associativa della 'Rete locale', come previsto per tutti gli aderenti all'Associazione, verrà calcolata in base al numero di abitanti coinvolti dalla Rete stessa.

Art. 7 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio viene meno per:

- a- recesso;
- b- decadenza per morosità nel pagamento delle quote;
- c- esclusione.

Il diritto di recesso da parte del Socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera supportata da atto deliberativo della stessa natura di quello di adesione; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche

parziale, delle quote già versate. Il recesso inoltre non libera dall'obbligo di versamento dell'intera quota associativa per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

La decadenza per morosità avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, in caso di mancato pagamento delle quote annuali nei termini previsti dal Regolamento stesso.

L'esclusione avviene in seguito a comportamenti da parte del Socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione. L'esclusione è decisa dal Comitato Direttivo con atto emanato previa comunicazione scritta, contenente la richiesta di eventuali giustificazioni, da inviarsi all'aderente almeno trenta giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo.

I Soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento del Comitato Direttivo dinnanzi all'Assemblea, che deciderà con delibera inappellabile nella prima riunione ordinaria.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'adesione all'Associazione comporta ai Soci i seguenti diritti:

- a) diritto a partecipare e a votare per le deliberazioni in capo all'Assemblea;
- b) diritto di essere informati periodicamente sull'attività dell'Associazione ed in particolare di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente approvati dagli organi deliberativi sociali, nonché di accedere alle informazioni relative all'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e nel rispetto del diritto alla dignità dei soggetti eventualmente coinvolti nell'attività dell'Associazione stessa.

L'adesione comporta i seguenti doveri:

- a) rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione;
- b) tenere un comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione improntato all'assoluta correttezza e buona fede;
- c) pagare regolarmente le quote associative.

Art. 9 – SOGGETTI SOSTENITORI

Partecipano alle iniziative dell'Associazione, quei soggetti – diversi da quelli di cui all'art. 5 e 6 che, condividendo gli scopi dell'Associazione, assumono – o intendono assumere nel breve periodo – un impegno attivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'attività prevalente di questi soggetti non deve essere in contrasto o incompatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Comitato Direttivo che decide sulla loro ammissibilità.

I soggetti riconosciuti dal Comitato Direttivo come sostenitori possono:

- partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell'Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione;
- sostenere anche economicamente l'Associazione.

Art. 10 – ORGANI E STRUMENTI

Sono Organi della Rete Italiana Città Sane –OMS:

- l'Assemblea generale dei Comuni aderenti alla Rete riunita in sessione ordinaria o straordinaria;
- la Presidenza;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Strumenti:

- il Comitato Tecnico Nazionale.

Art. 11 – ASSEMBLEA GENERALE

a- Composizione. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vicepresidenti, in mancanza di questi dal membro più anziano del Comitato Direttivo) ed è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci fondatori ed aderenti hanno comunque un solo voto e, quindi, partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

b- Convocazione. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché per le altre incombenze statutarie. L'Assemblea si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo ovvero su richiesta di un quinto dei Soci.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o e-mail assicurando che tutti gli aderenti siano a conoscenza dell'adunanza almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

c- Competenze dell'Assemblea. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- provvedere alla nomina ed eventualmente alla revoca del Presidente, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sui ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni di esclusione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

- d- Validità dell'Assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri Soci. Ogni Socio non può avere più di 5 deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
- e- Validità delle deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto è obbligatorio nei casi che comportano apprezzamenti sulle qualità personali di soggetti individuati e comunque in tutti i casi in cui l'Assemblea, con decisione motivata e con la maggioranza dei Soci presenti, decide di procedere alla votazione segreta. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti Soci.
- f- Scioglimento. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L'Assemblea, inoltre, può revocare il mandato al Comitato Direttivo, al Presidente nazionale o al Collegio dei Revisori dei Conti con il voto favorevole della metà più uno dei Soci.

Art. 12 – COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo con funzioni esecutive viene eletto dall'Assemblea al suo interno a scrutinio segreto sulla base di candidature presentate da almeno cinque Soci componenti l'Assemblea.

Il Comitato Direttivo resta in carica per tre anni ed è composto da otto membri più il Presidente eletti dall'Assemblea, ai quali si aggiungono i rappresentanti delle Città Progetto, in virtù del ruolo di promozione e coordinamento ad esse affidato

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A questi soggetti si aggiungono inoltre le città che hanno già avviato al momento delle elezioni il percorso di accreditamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in qualità di "osservatori" senza diritto di voto conformemente al comportamento di OMS in casi analoghi. Sono considerate Città Progetto le città designate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che, tra gli altri compiti ad esse affidati, debbono fornire sostegno e assistenza alle altre Città aderenti al Progetto Città Sane che si trovano in una fase antecedente di sviluppo per quel che concerne la realizzazione dei programmi.

Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il Coordinatore del Comitato Tecnico Nazionale.

a- Funzioni del Comitato Direttivo. Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- decide il numero dei Vicepresidenti e li nomina al suo interno;
- individua le funzioni da assegnare al Comitato Tecnico Nazionale;
- delibera sul Regolamento interno e sulle eventuali e successive modifiche a maggioranza assoluta dei componenti;
- delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;
- predispone ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- delibera l'adesione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;-
- delibera l'esclusione del Socio motivandola;
- approva il logo, le eventuali revisioni e ne individua le modalità di utilizzo.

Al suo interno possono essere attribuite specifiche deleghe per la realizzazione degli impegni di cui all'art. 3.

b- Validità. Il Comitato Direttivo si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria ogni qual volta sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Presidente dell'Associazione. Il Comitato è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti e devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Comitato si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 13 – PRESIDENZA E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, rappresenta legalmente e ufficialmente la Rete Italiana Città Sane-OMS a livello nazionale ed internazionale ed ha la responsabilità generale del buon andamento della Rete stessa; convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria.

Qualità essenziale per essere eletto Presidente è quella di coprire le funzioni di Sindaco o di Assessore in una delle Città aderenti all'Associazione. Il Comune che vede eletto il suo rappresentante assicurerà le funzioni di segreteria mettendo a disposizione una specifica struttura di riferimento, l'Ufficio della Rete Italiana Città Sane-OMS, per l'informazione e l'organizzazione delle attività della Rete Italiana.

La segreteria organizzativa dell'Associazione può, a discrezione del Comitato Direttivo, avere una sede indipendente e pertanto non vincolata al Comune il cui Sindaco o Assessore è eletto a Presidente.

Gli atti ufficiali della Rete Italiana sono quelli prodotti con le modalità indicate nel presente Statuto e che arrecano la firma del Presidente Nazionale della Rete Italiana Città Sane-OMS o dei Vicepresidenti.

Il Presidente resta in carica tre anni, decade automaticamente dalla carica in conseguenza del recesso dall'Associazione della città di cui è Sindaco o Assessore ovvero della perdita della qualità di Sindaco o Assessore. In tal caso il Comune titolare della Presidenza provvederà alla sostituzione del proprio rappresentante con la nuova figura di Sindaco o Assessore fino all'espletamento del mandato.

Il Presidente può essere rieletto.

L'Assemblea con voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il mandato.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano.

Art. 14 – IL COMITATO TECNICO NAZIONALE E IL COORDINATORE

Sono nominati membri del Comitato Tecnico Nazionale i coordinatori tecnici o responsabili dei Progetti Città Sane di quei Comuni i cui rappresentanti vengono eletti nel Comitato Direttivo e i coordinatori/responsabili delle Città Progetto.

Il Comitato Tecnico Nazionale predispone e studia gli argomenti, le azioni ed i progetti da proporre all'Assemblea ed al Comitato Direttivo; collabora con il Comitato Direttivo per i contatti con realtà ed istituzioni nazionali e straniere e primariamente con il Centro per la salute urbana – Città Sane dell'OMS. All'interno del Comitato Tecnico Nazionale assume la funzione di coordinamento il Comune il cui Sindaco o Assessore è stato nominato Presidente dell'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS.

Possono essere invitati al Comitato Tecnico Nazionale esperti esterni o interni alla Rete.

Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato Tecnico Nazionale e partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi di cui uno è il Presidente del Collegio, e di due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere rinominato. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica sociale dell'Associazione.

Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono le seguenti:

- tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
- partecipazione di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto al voto, a quelle del Comitato Direttivo;
- verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione
- predisposizione della relazione al bilancio consuntivo dell'Associazione.

Art. 16 – RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

La Rete Italiana Città Sane–OMS si impegna a partecipare ed a collaborare con il network OMS delle Reti Nazionali Città Sane e con ogni altra iniziativa nazionale ed internazionale, promossa da organismi governativi e non, purché in armonia con i principi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Art. 17 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

ART. 18 – QUOTE ANNUALI

L'importo delle quote d'iscrizione annuale è stabilito dal Comitato Direttivo.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

ART. 19 – DONAZIONI E LASCITI

Le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 20 – ENTRATE

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote annuali;
- versamenti ulteriori effettuati dai Soci, da altri Enti ed Istituzioni pubbliche, o privati;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;

- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.

ART. 21 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto ed approvato un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo entro i termini previsti dalle normative in materia.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I documenti relativi al bilancio devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono inviati con la lettera di convocazione dell'Assemblea.

ART. 22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 23 – SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le decisioni deliberate dall'Assemblea generale.

ART. 24 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.